

DELIBERA N. 214/2020

**XXXXXXXXX / SKY ITALIA S.R.L. (SKY WIFI)
(GU14/300194/2020)**

Il Corecom Sicilia

NELLA seduta del 04/12/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS; VISTO l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'Agcom e il Corecom Sicilia, per l'esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, con cui l'Autorità ha delegato il Corecom Sicilia alla definizione delle Controversie;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 Novembre 2017, tra l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, la Conferenza delle Regione e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata e integrata, ed in particolare l'art. 101, che ha istituito il "Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (Corecom);

VISTA l'istanza di XXXXXXXXX del 03/07/2020 acquisita con protocollo n. 0284764 del 03/07/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante XXXXXXXXX lamenta nel corso della sua istanza un aumento del canone senza preavviso e la richiesta di pagamenti di servizi non fruiti a causa del "covid" Per tale ragione richiede il riallineamento dei costi contrattuali attuati sino a marzo 2020 ed il rimborso dei servizi non fruiti per un totale di 150,00.

2. La posizione dell'operatore

Il gestore Sky Italia- Fastweb non ha partecipato all'udienza di conciliazione e non ha prodotto alcuna memoria

3. Motivazione della decisione

Nonostante il riprovevole comportamento del gestore, che non ha presenziato, senza alcun preavviso, sia al primo che al secondo tentativo di udienza di conciliazione, non producendo altresì alcun chiarimento in merito alla vicenda esposta dal cliente, sulla base dei fatti analizzati, non si ritiene ammissibile la richiesta avanzata dall'istante, in questa sede. Le ragioni del diniego, sono: sia la carenza di elementi valutativi da esaminare, sia la motivazione addotta quale mancata fruizione dei servizi. Nel primo caso, si evidenzia che l'istante si è limitato a produrre in questa procedura, un'unica fattura del giugno 2020 con esposti i costi di fruizione dei servizi resi, omettendo di rendere noto, ogni qualsiasi altro elemento utile all'analisi dei fatti, quali ad esempio copia del contratto sottoscritto, copia delle precedenti fatturazioni, etc. Oltremodo impossibile risulta azzardare un calcolo per lo scorporo della quota parte non goduta dallo stesso istante, in funzione dell'abbonamento sottoscritto. Nel secondo caso, la motivazione del rimborso richiesto dallo stesso istante è per sua ammissione legate alla pandemia di Covid 19, che ha portato alla sospensione delle attività agonistiche sportive, di cui lo stesso istante ne beneficiava la visione, in qualità di spettatore abbonato. Tali cause di forza maggiore, in questa sede, non sono valutabili per un eventuale calcolo di indennizzo, ma presuppongono un richiamo ad una procedura civilistica, con eventuale richiesta di risarcimento del danno patito, seppur per cause di forza maggiore, da inoltrare presso le sedi competenti.

DELIBERA

Articolo 1

Di rigettare le richieste avanzate dall'istante, XXXXXXXXX, nei confronti del gestore Sky-fastweb, per le motivazioni sopra espresse.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità. Palermo,
04/12/2020

IL PRESIDENTE

PROF.SSA AVV. MARIA ANNUNZIATA ASTONE

